

Sentenza n. 1850/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. 2009/2021

Repert. n. 4279/2024 del 07/06/2024

N. R.G. 2009/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi	Presidente
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore
dott. Fabio Doro	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2009/2021** promossa da:

Fall. SOLARE IMMOBILIARE srl rappr e dif. dall'Avv. CONTE STEFANO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Treviso, Viale Vittorio Veneto, 10

ATTORE

contro

LORENA BOCCATO, rappr e dif. dall'Avv. MATURI MICHELE elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Venezia, Cannaregio n. 3604/A

CONVENUTA

Conclusioni di parte attrice

“Nel merito: ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, accertata e ritenuta la responsabilità della convenuta Signora Boccato Lorena, nella propria qualità di amministratore della società Solare Immobiliare s.r.l. per il titolo dedotto in premessa, condannarsi la medesima a risarcire al fallimento della società Solare Immobiliare s.r.l., in persona del Curatore Rag. Roberta Micheletto, il danno

1

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5f2207961df66400
Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275



Sentenza tratta dall'archivio di

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE



Sentenza n. 1850/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. 2009/2021

Repert. n. 4279/2024 del 07/06/2024

derivato alla società ed ai creditori sociali dall'operato non conforme ai doveri impostigli dalla legge, per i titoli di cui in narrativa:

danno che si quantifica nella misura di € 12.346,12, ovvero nell'altra maggior o minor somma che risulterà di giustizia in corso di causa, rivalutata secondo gli indici Istat nazionali e maggiorata di interessi semplici dal di del dovuto e semestralmente capitalizzati dal giorno della domanda sino al saldo.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Conclusioni di parte convenuta

Si auspica pertanto che – revocata l'ordinanza del 6 luglio 2022 il G.I. *melius re perpensa* voglia ammettere tutte le testimonianze richieste. Non sembra infatti che le testimonianze indicate in 5 punti della memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c. siano generiche e valutative; si indicano in realtà fatti obiettivi e nient'affatto "generici" e per nulla "valutativi". Si veda ad esempio il cap. 3 circa le reali attività dell' avv. Polo Paradise (di cui non si chiede alcuna "valutazione" o giudizio di valore), e il cap. 4, che fa riferimento all'assenza di altre attività lavorative, anche attuali, della convenuta che grava, per sopravvivere, esclusivamente sulla pensione della anziana madre.

In subordine, si chiede, per le ragioni sopra indicate, che le domande del Fallimento vengano integralmente rigettate, con conseguente condanna al rimborso delle spese processuali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Fallimento Solare Immobiliare srl, (dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso con sentenza del 18.01.2017), debitamente autorizzato dal Giudice delegato (doc. n. 1 di parte attrice), ha proposto azione ex art. 146 l. fall., facendo valere la responsabilità ex art. 2476 cod. civ. nei confronti di Lorena Boccato, che ha rivestito la carica di amministratore unico della società fallita sino al 31.12.2016 (cfr. visura – doc. n. 1)

A fondamento dell'azione, parte attrice ha allegato che, dall'esame della documentazione sociale e, in particolare, dalle schede contabili “soci/c aumento capitale sociale”, erano emersi prelievi di somme senza titolo per euro 12.346,12, che l'amministratrice non aveva saputo giustificare.

Ha quindi proposto domanda di condanna della convenuta al pagamento di detto importo, oltre a rivalutazione e interessi.

* * *

2

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATE CA G1 Serial#: 5f207961df66400
Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a9275



Sentenza n. 1850/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. 2009/2021

Repert. n. 4279/2024 del 07/06/2024

Lorena Boccato si è costituita, eccependo che la scheda contabile prodotta dalla curatela non riguardava la voce “soci c/ aumento capitale sociale”, non essendo dunque possibile ricostruire le movimentazioni di denaro di cui si doleva il fallimento.

Ha comunque contestato ogni addebito, negando di avere effettuato alcun prelevamento e sostenendo di avere assunto la carica solo in via formale, a ciò indotta dal padre e dal fratello, essendo ella, in realtà, una “testa di legno”, poiché l’effettiva carica di amministratori era svolta dal fratello, Leonello Boccato, e da tale Fabio Piovesan. Ha poi chiarito di avere accettato di rivestire la carica sospinta dallo stato di necessità, non avendo altri mezzi di sostentamento e quindi invocando, a sua giustificazione, l’esimente di cui all’art 54 cp.

Ha infatti affermato di non avere il titolo di studio e nemmeno le competenze idonee a gestire la società, della quale mai aveva tenuto la contabilità, la cui gestione le era stata preclusa dal fratello e che veniva tenuta da altri soggetti, sotto le direttive degli effettivi amministratori, che la gestivano in via esclusiva.

Ha in ogni caso precisato che l’attività sociale consisteva, principalmente, nella gestione di 4 appartamenti siti in una palazzina di proprietà della società, uno dei quali era stato venduto, mentre gli altri erano concessi in locazione. Ha dunque rappresentato che uno degli appartamenti era condotto dal fratello della moglie di Leonello Boccato, il quale provvedeva a pagare il canone in contanti. Ha precisato di non essere a conoscenza della concreta destinazione di dette somme, che, in ogni caso, potevano anche essere state destinate a fini sociali.

Ha poi esposto di essere nulla tenente, dal che l’azione proposta dal fallimento doveva ritenersi inutile poiché un’eventuale esecuzione sarebbe stata infruttuosa.

Ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

Ha in ogni caso chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa coloro che riteneva essere gli amministratori di fatto, chiedendo, in via subordinata, la loro condanna solidale a risarcire i danni per i quali fosse accertata una sua qualche responsabilità.

* * *

Alla prima udienza, parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per omessa attivazione del procedimento di negoziazione assistita.



Sentenza n. 1850/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. 2009/2021

Repert. n. 4279/2024 del 07/06/2024

Il Giudice istruttore ha dunque assegnato alle parti termine per avviare la procedura, che è stata espletata con esito negativo.

La causa è stata istruita solo documentalmente.

* * *

In via preliminare, va dichiarata la decadenza di parte convenuta dalla facoltà di chiamare in causa i terzi indicati nella comparsa di costituzione e risposta

Va infatti ricordato che ai sensi dell'art. 166 cpc, vigente *ratione temporis*, il convenuto, per sottrarsi alle decadenze di cui all'art. 167 cpc, doveva costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione, ovvero rinviata ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 5, cpc.

Nel caso in cui l'udienza fosse stata rinviata d'ufficio ex art. 168 *bis*, comma 4, cpc, il termine di costituzione decorreva a ritroso dalla data dell'udienza indicata nell'atto introduttivo.

Sul punto la giurisprudenza è unanime (cfr. Cass. civ. n. 17032/2008; n. 1127/2015; 2299/2017).

Nel caso in esame, la *vocatio in jus* indicava l'udienza del 24 giugno 2021, poi rinviata d'ufficio, ex art. 168 *bis*, 4° comma, cpc al 1° luglio 2021.

Parte convenuta si è costituita in data 09.06.2021, e quindi oltre il termine a ritroso di 20 giorni rispetto all'udienza indicata in citazione, conseguentemente essendosi maturate le decadenze di cui all'art. 167 cpc, ed essendo quindi preclusa alla convenuta la facoltà di proporre la chiamata in causa del terzo.

* * *

Venendo al merito, la domanda è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.

In linea generale, va premesso che la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. Civ. SS.UU. n. 9100/2015; n. 17441/2016; n. 2975/2020).

Qualora la condotta contestata abbia ad oggetto la distrazione di cassa dal patrimonio sociale, la curatela ha l'onere di allegare il prelievo ingiustificato di somme, e di offrire le prove utili a ricostruire gli

4

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5f2207961df66400
Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275



Sentenza tratta dall'archivio di

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE

Sentenza n. 1850/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. 2009/2021

Repert. n. 4279/2024 del 07/06/2024

ammanchi, essendo invece onere dell'amministratore quello di dimostrare la propria estraneità ai fatti ovvero di provare la destinazione a fini sociali delle somme prelevate.

L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Cass.civ. n. 16952/2016; Cass.civ. 7048/2008)

Nel caso in esame, parte attrice ha individuato gli indebiti prelevamenti e prodotto la documentazione sociale dalla quale gli stessi risultano (doc. n 5).

Nella prima memoria ex art 183, VI comma, cpc, il fallimento ha chiarito che la scheda contabile prodotta sub doc. 5 non era la scheda "*soci c/aumento capitale sociale*", come erroneamente indicato nell'atto di citazione, ma il "*mastro cassa*", ove sono state registrate le movimentazioni del denaro contante.

Ha poi precisato che, dall'esame di tale documento, risultavano periodicamente delle somme in entrata, presumibilmente il denaro contante versato da un conduttore di un immobile sociale, e che tali somme venivano girocontate come somme in uscita, senza che tuttavia risultasse il loro versamento nei conti correnti sociali e nemmeno il loro diverso impiego.

Risulta infatti dall'esame del mastro contabile prodotto che, con cadenza mensile, entravano nella cassa degli importi in contanti registrati in "dare" come "incasso cliente", e che tali importi venivano pressoché contestualmente girocontati in "avere", e quindi in uscita rispetto al mastro cassa, senza che tuttavia ne fosse ricostruibile la destinazione.

Parte attrice ha dunque offerto a parte convenuta tutti gli elementi utili ad individuare i movimenti sospetti.

La convenuta non ha saputo giustificare la destinazione di dette somme di denaro, affermando di non avere mai gestito direttamente la società, che di fatto allega essere stata amministrata da altri soggetti.

La circostanza, quand'anche provata, non rileverebbe al fine di esentare la convenuta dalla responsabilità imputatale.

Ed invero, con l'assunzione della carica, l'amministratore assume i doveri a lui imposti dalla legge e dallo statuto e quindi il dovere di conservare l'integrità patrimoniale, non solo astenendosi dal compiere



Sentenza n. 1850/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. 2009/2021

Repert. n. 4279/2024 del 07/06/2024

condotte attive di natura distrattiva ma anche vigilando diligentemente sul patrimonio, al fine di impedire che il patrimonio venga dissipato da soggetti terzi.

Era dunque un preciso dovere della convenuta, derivante all'assunzione della carica, quello di custodire il patrimonio e di controllare l'operato di altri soggetti coinvolti nella gestione societaria, impedendo il compimento di condotte distrattive ovvero attivandosi quanto prima per impedire la reiterazione delle stesse.

La convenuta ha invece affermato di non essersi mai occupata né di avere mai verificato la contabilità sociale, limitandosi a dedurre, in modo generico, che la gestione della contabilità era condotta dal fratello, che le precludeva occuparsene, ma sul punto non ha fornito alcuna prova.

Il capitolo offerto in tal senso, del seguente tenore: *"vero che tutta la contabilità della ditta fallita perveniva all'avv. Daniel Polo Paradise, il quale peraltro nulla rendicontava alla Lorena Boccato che restava quindi all'oscuro delle operazioni contabili eseguite?"*, (cap. 3 della memoria ex art. 183, Vi comma. n. 2 cpc) è stato dichiarato inammissibile perché, oltre ad essere valutativo e generico, al più dimostrerebbe che la gestione della contabilità era curata da soggetti terzi ma non proverebbe in alcun modo che alla convenuta fosse stato financo impedito di potersi attivare per controllarla o esaminarla.

Del pari, altrettanto generici e valutativi, e quindi inammissibili, sono i capitoli di prova offerti dalla convenuta circa la presunta indigenza che, a suo dire, l'avrebbe obbligata ad accettare la carica al sol fine di procurarsi una fonte di sostentamento, non potendosi dunque ritenere provati i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 cp.

Da ultimo, l'ordine di esibizione proposto dalla convenuta, avente ad oggetto tutte le fatture, la documentazione sociale e gli estratti conto, è inammissibile in quanto del tutto esplorativo, stante la genericità delle difese e allegazioni della parte convenuta.

Va infatti osservato che Lorena Boccato si è limitata ad eccepire, in modo generico e probabilistico, che le somme contanti del cui ammanco si duole la curatela potrebbero essere state impiegate a fini sociali, ma non ha precisato quale potrebbe essere la concreta destinazione di dette somme; inoltre, non solo non ha provato di avere correttamente vigilato sull'integrità del patrimonio sociale ma, affermando di avere lasciato che la concreta gestione fosse seguita da soggetti terzi, ha sostanzialmente ammesso di non essersene mai occupata, e non ha offerto prova di essere stata estromessa dalla gestione contro la

6

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5f207961df66400
Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275

Sentenza n. 1850/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. 2009/2021

Repert. n. 4279/2024 del 07/06/2024

sua volontà, né delle invocate cause di giustificazione, dovendo dunque rispondere, per omesso controllo e vigilanza sul patrimonio sociale, dei plurimi ammanchi di cassa accertati dal fallimento.

Va dunque accertata la responsabilità di Lorena Boccato per gli atti distrattivi indicati in citazione.

Per l'effetto, Lorena Boccato va condannata a versare, in favore del fallimento, l'importo di euro 12.346,12, oltre a rivalutazione dalla data dei singoli prelievi alla data del presente provvedimento, ad interessi compensativi sulle predette somme, annualmente rivalutate secondo indici ISTAT, dalla data dei singoli prelievi sino alla data del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo.

* * *

Lorena Boccato, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore della curatela, le spese di lite liquidate come da nota, ritenuta congrua alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- Accerta la responsabilità di Lorena Boccato per i fatti descritti in motivazione e, per l'effetto
- Condanna Lorena Boccato a versare, in favore del Fallimento Solare Immobiliare srl, l'importo di euro 12.346,00 oltre a rivalutazione data dei singoli prelievi alla data del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulle somme così annualmente rivalutate secondo indici ISTAT dalla data dei singoli prelievi sino alla data del presente provvedimento e ad interessi legali dal presente provvedimento al saldo effettivo;
- Condanna Lorena Boccato a rifondere, in favore del Fallimento Solare Immobiliare srl, le spese di lite che liquida in euro 517,6 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24.04.2024

Il Presidente

Dott.ssa Chiara Campagner

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

7

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5f207961df66400
Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a8275



Sentenza tratta dall'archivio di

GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE



Sentenza n. 1850/2024 pubbl. il 07/06/2024
RG n. 2009/2021
Repert. n. 4279/2024 del 07/06/2024

8

Firmato Da: LISA TORRESAN Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA.G1 Serial#: 5f2207961df66400
Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 412a848dd50a47aca97dc7a4e49a9275



Sentenza tratta dall'archivio di **GIURISPRUDENZA DELLE IMPRESE**

